

Con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti il Senato, con il voto di fiducia, ha approvato senza modifiche il testo del Decreto Bollette. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 30 marzo 2023, n. 34, il provvedimento è diventato operativo. L'Art.15 ter di interesse odontoiatrico recita:

*“Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica”:*

*1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.*

*2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.*

*3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».*

*4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;*

*b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.”*

Tre i punti chiave per gli odontoiatri:

- È abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò significa che si potrà partecipare ai concorsi con la sola laurea in odontoiatria.
- È consentito all'odontoiatra l'esercizio della medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso con la modifica dell'art.2 della legge 409/85.
- Chi abbia conseguito le due lauree in medicina e in odontoiatria potrà decidere di iscriversi ad entrambi gli Albi, dopo l'abrogazione dell'art.4 comma terzo della 409/85.